

settimana professionale

LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO CONTABILE - PROFESSIONALE - FISCALE

7

21 FEBBRAIO 2018

TOP TEN 2° SEMESTRE 2017

Scusate il ritardo!

Questavoltalaselezione el'individuazione delle fattispecie meritevoli di assurgere alla gloria dell'inserimento in elenco è stata più complessa del solito. Non perché mancasse materiale utile ma, viceversa, per la enorme mole di documenti che ha reso assai complesso per la giuria (composta insindaca bilmente solo dal sottoscritto) la difficile scelta ...

di Lelio Cacciapaglia



DIVIDENDI E CAPITAL GAIN La Legge di Bilancio 2018 uniforma le regole

Con l'entrata in vigore la Legge di Bilancio per il 2018, avvenuta lo scorso 1° gennaio, molte e importanti modifiche sono state introdotte nelle maglie del sistema fiscale italiano: tra queste, un posto di indubbio rilievo è rappresentato dalla riforma del regime tributario dei redditi di natura finanziaria, ...

di Domenico De Gaetano

6

TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,3% - Effetti diretti e indiretti ai fini fiscali

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017 concernente la "Modifica del saggio di interesse legale", la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile è stata aumentata dallo 0,1% allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

di Giuseppe Mercurio



REVISIONE OIC 11 - Postulati di bilancio e altri principi aggiornati

È stato pubblicato in bozza, per la consultazione pubblica che si è chiusa il 13 novembre u.s., il principio contabile nazionale OIC 11 – Finalità e postulati di bilancio, che aggiorna la versione precedente risalente a maggio 2005. Le principali novità sono rappresentate dai criteri di prevalenza della sostanza sulla forma e della rilevanza.

di Raffaella Vio



RASSEGNA TRIBUTARIA





IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E GLI ESPERTI DEL CENTRO STUDI FISCALI SEAC

Marianna Annicchiarico Roberto Curcu Luciano De Angelis Giuseppe Mercurio Roberto Protani Raffaella Vio Paolo Chizzola Jgor Merighi Renato Portale Antonio Zappi Mauro Tortorelli Lelio Cacciapaglia - Responsabile scientifico
Tullio Zanin - Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

Servizio di informazione professionale dalla SEAC S.p.A.

Trento - Via Solteri, 74 · Tel 0461/805111 · Fax 0461/805161 · Capitale sociale: Euro 43.600.000 i.v. · www.seac.it · E-mail: info@seac.it Direttore responsabile *Anna Maria Nicolussi*



OP TEN 2° SEMESTRE 2017

di Lelio Cacciapaglia - Pubblicista, Docente Scuola Superiore dell'Amministrazione

Scusate il ritardo!

Questa volta la selezione e l'individuazione delle fattispecie meritevoli di assurgere alla gloria dell'inserimento in elenco è stata più complessa del solito. Non perché mancasse materiale utile ma, viceversa, per la enorme mole di documenti che ha reso assai complesso per la giuria (composta insindacabilmente solo dal sottoscritto) la difficile scelta dei fortunati vincitori.

E dunque, ecco a voi!

Al 10° posto

REDDITOMETRO - L'ACQUISTO DI IMMOBILI REGALATI DAL FIDANZATO SCONGIURA L'ACCERTAMENTO

La Cassazione con Sentenza n. 7258 del 22/3/17 ha stabilito che la contribuente, attraverso la produzione della documentazione bancaria, ha dimostrato di aver proceduto agli acquisti immobiliari di causa grazie al denaro derivante da una rimessa derivante dal futuro marito; ciò sulla base di documentazione bancaria dalla quale si evinceva l'accredito a titolo di regalia in quanto specificava che il motivo dell'introito era un "acquisto immobile" e la causale era costituita da "sussidi e regalie". In considerazione della natura di estratto di scrittura contabile, detta documentazione forniva anche indicazione sulle date dei movimenti, dai quali si poteva apprezzare la sequenza temporale dell'operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto. Né la questione della eventuale nullità sotto il profilo civilistico della donazione fatta con forme diverse da quella previste dalla legge elide la prova del fatto storico che le somme hanno una provenienza non reddituale; peraltro, la liberalità in questione ben può essere valutata come donazione indiretta, prevista e regolata dall'art. 809 C. C. (Idem Cassazione n. 1510 del 20/1/17). Perché entra in classifica questa sentenza? Perché bisogna leggerla in accoppiata con il vincitore n. 9!

Della serie: Moglie e buoi dei paesi tuoi.

Al 9° posto

REDDITOMETRO – L'ELARGIZIONE DEL SUOCERO NON GIUSTIFICA IN QUANTO ESTRANEO AL NUCLEO FAMILIARE

La Cassazione n. 21334 del 14/9/17 ha ritenuto che l'acquisto di 2 autovetture, di 1 moto di grossa cilindrata e di 1 casa di abitazione è incompatibile con i redditi dichiarati anche se è provato che gli acquisti sono stati fatti gra-







zie alla elargizione del suocero per 80.000 euro. Ciò in quanto il suocero non convivente non fa parte del nucleo familiare e, quindi, non rileva come giustificazione delle spese sostenute. La corte richiama il precedente della Cassazione n. 5365/2014.

Sul punto osservo senza commentare: il suocero è il padre dello sposo o della sposa i quali convivono nella casa comprata con i soldi del suocero e utilizzano (entrambi) l'autovettura e la moto.

Della serie: ti sposi e ti metti un estraneo in casa!

Ulteriormente della serie: signori giudici della Cassazione potreste cortesemente fare pace con il cervello?

All'8° posto

DETRAZIONE IVA ACQUISTI - FLOP!

La Circolare n. 1/2018 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di detrazione IVA delle fatture d'acquisto a cavallo d'anno. Dieci mesi di dibattiti, settimane di angoscia tra gli operatori che si sono guastate le vacanze di Natale e poi la montagna ha partorito il topolino, esattamente nella direzione che già la dottrina (pur ferocemente critica sul punto) aveva già tracciato 9 mesi prima. Con lungimiranza la Circolare diffusa il 17 gennaio 2018, giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento dell'IVA di dicembre 2017, concede la grazia: niente sanzioni per chi si è comportato in modo difforme dalle rivoluzionarie (rispetto al testo normativo) indicazioni interpretative.

Della serie: (muto!).

Al 7° posto

NOTE CREDITO IVA SOLO ALLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

La Corte di Giustizia, con la Sentenza 23.11.2017, causa C-246/16, ha statuito che la disciplina nazionale in tema di «Variazione dell'imponibile o dell'imposta » di cui all'art. 26, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 contrasta con la normativa comunitaria, ove subordina l'emissione della nota di credito all'esito infruttuoso della procedura concorsuale nei confronti del cessionario/committente, perché pregiudica l'armonizzazione fiscale e contrasta con il principio di proporzionalità: l'arresto comunitario fissa un'ulteriore tappa, certamente decisiva, in ordine alle problematiche operative sottese all'art. 26, D.P.R. 633/1972.

La questione entra in classifica posto che l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/2018 (commentando la modifica della detrazione IVA su acquisti entrata in vigore dal 2017) ha ribadito richiamando i precedenti di prassi che la Nota di credito la si può emettere solo alla chiusura della procedura.

Della serie: perseverare e vincere!

Al 6° posto

SPESOMETRO CON O SENZA RETTIFICA

Qui si tratta veramente di uno sfogo personale. Avete presente quando nel fare il diagnostico dello spesometro è risultato che quel fornitore che vi ha fatto la fattura aveva chiuso la partita già due anni prima? Ebbene la dottrina afferma che: devo riversare l'IVA detratta e fare il ravvedimento; devo rimandare ravveduta la liquidazione IVA periodica interessata; devo rimandare lo spesometro eliminando la fattura che di fatto non sarebbe mai esistita poiché il fornitore non è un soggetto IVA.







Forse sarà anche giuridicamente corretto il percorso, ma io non ci sto!!

Non vedo perché tutto l'onere debba ricadere sull'ignaro acquirente (cornuto e mazziato) mentre il mariuolo la debba fare franca (ho anche rimandato lo spesometro senza la fattura incriminata, così che l'Agenzia non lo verrà mai a sapere).

Non ci sto, non ci sto, non ci sto, o, o!

Che poi mi si dica che ogni volta che faccio l'acquisto di un bene o di un servizio mi debba preventivamente collegare alla banca dati dell'Agenzia per verificare se il tizio ha una partita IVA attiva è un ignominia bella e buona. Un sopruso. Voglio proprio vedervi che date la seguente indicazione ai vostri collaboratori di studio: ogni volta che inserite una fattura fornitore dovete verificare la partita IVA. Ogni volta perché oggi potrebbe essere aperta e domani mattina potrebbe risultare chiusa. Se pensate che provveda direttamente il vostro cliente a cui tenete la contabilità alla verifica preventiva siete dei poveri, ingenui, illusi!

Della serie: ma perché non delegano direttamente i professionisti a fare gli accertamenti fiscali sul territorio?

Al 5° posto

IRI E SEMPLIFICATI PER CASSA

L'IRI, vale a dire la tassazione con l'imposta sostitutiva del 24% delle imprese individuali e società di persone, che è entrata in vigore a decorrere dal 2017 è stata stoppata con il comma 1063 dell'articolo unico della Legge di Bilancio 2018, perché a conti fatti la perdita di gettito sarebbe stata troppo elevata.

Altro capitolo: le imprese semplificate che dal 2017 vanno per cassa hanno dovuto spesare il magazzino al 31.12.2016 con il risultato che chiuderanno con una perdita mostruosa non recuperabile posto che nei semplificati le perdite non si possono riportare nei 5 anni successivi, come avviene per chi è in contabilità ordinaria. La soluzione normativa era pronta già da aprile 2017 (perdita riportabile come le imprese in ordinaria) ma non è passata.

A livello di gettito per l'Erario un piccolo sacrificio nel 2017 (poco reddito) ma un grosso guadagno negli anni prossimi (perdite inutilizzabili) per l'Erario.

Della serie: non volere è potere!

Al 4° posto

SPLIT PAYMENT COME PIOVESSE

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72, è stato più volte modificato, prima con decorrenza 1° luglio 2017 e da ultimo a partire dal 1° gennaio 2018, ampliando notevolmente la platea dei soggetti nei cui confronti il meccanismo di gestione dell'IVA deve essere applicato. Ne consegue che entrano in split payment anche società insospettabili posto che sono partecipate da soggetti pubblici e fondazioni in modo indiretto. Quella società va in split payment? Resuscitiamo la nota trasmissione televisiva ..."chi sa chi lo sa"? C'era quando ero bambino.

Dal momento che è stata abrogata la disposizione che imponeva al soggetto pubblico di comunicare al proprio fornitore che la fattura deve essere in "scissione dei pagamenti" non resta che fare riferimento alla banca dati







presente sul sito del Dipartimento finanze il quale, come chiarito, ha valore costitutivo, ossia se oggi la società è inserita nella banca dati da oggi devo fargli una fattura in split. Aggiungiamo che dal momento che l'inserimento o l'eliminazione di questa o quella società dalla banca dati può avvenire nel corso dell'anno in qualunque momento, ne risulta che la prima cosa da fare ogni mattina è collegarsi con la banca dati per vedere che c'è di nuovo. Scusate ma questo non è modo di fare: perché non si è previsto che l'ente deve comunicare (se non lo sa lui) ai propri fornitori che è in split payment?

Della serie: per carità è solo una proposta!

Al 3° posto

TARI A PIACERE

Il fatto è ormai noto: molti comuni italiani hanno applicato la quota variabile della Tari sulle pertinenze dell'abitazione (garage, cantina, soffitta) tante volte quante sono le pertinenze mentre per legge va applicata su sola volta. Conclusione devo restituire il maltolto. Senonché non è che ci pensano i Comuni che hanno fatto il danno (sulla base dei loro calcoli errati) a restituire, bensì bisogna presentare un'apposita istanza RR con allegate tutte le bollette pagate e in assenza di rimborso entro 90 giorni presentare ricorso al CTP.

Della serie: Pecunia non olet!

Al 2° posto

F24 CON COMPENSAZIONE SOSPESA

Il comma 990 della Legge di Bilancio 2018 prevede che l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento relative a F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. Diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Sorge spontanea la domanda: ma che è successo per poter concepire una norma del genere? Che se lo sapevo prima che mi sospendevi la compensazione pagavo e basta.

Della serie: parole d'ordine, ... sospetto, sospetto!

Al 1° posto

LA PROROGA, DELLA PROROGA, DELLA PROROGA...

Nel corso del 2° semestre 2017 si è assistito ad una raffica di proroghe riferite alle scadenze dei termini. E in questo primo mese del 2018 siamo sulla stessa scia. Siamo il paese delle proroghe, segno evidente delle incertezze e delle approssimazioni che regnano sovrane in campo fiscale. E non dipende da quel governo piuttosto che da quell'altro. Quando la legge cambia in continuazione (su tutto: OIC, IAS, Redditi, Registro, IVA e chi più ne ha più ne metta) occorre interpretare e occorre farlo nel senso di non perdere gettito e questo significa a volte interpretare la norma a senso unico. Ciò richiede tempo e indiscutibile capacità contorsionistiche. I politici si fanno belli con gli elettori sbandierando le concessioni e il lavoro sporco lo fanno fare alla struttura tecnica.

Della serie: nulla di nuovo all'orizzonte!







IVIDENDI E CAPITAL GAIN La Legge di Bilancio 2018 uniforma le regole

di Domenico De Gaetano - Autore di pubblicazioni in materia tributaria

in questo articolo...

Con l'entrata in vigore la Legge di Bilancio per il 2018, avvenuta lo scorso 1° gennaio, molte e importanti modifiche sono state introdotte nelle maglie del sistema fiscale italiano: tra queste, un posto di indubbio rilievo è rappresentato dalla riforma del regime tributario dei redditi di natura finanziaria, prodotti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali e derivanti da partecipazioni qualificate. Nel presente approfondimento cercheremo di chiarire in primis le motivazioni che hanno spinto il legislatore a superare la dicotomia disciplinare, fondata sulla natura della partecipazione detenuta dal socio, per poi analizzare i nuovi meccanismi impositivi applicabili alle fattispecie appena richiamate, facendo luce sui profili attinenti la decorrenza della modifiche e sull'importante regime transitorio, previsto dalla predetta legge.

Come precisato, la L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, che

- i redditi di capitale (utili da partecipazione);
- i redditi diversi di natura finanziaria (cessioni a titolo oneroso di partecipazioni);

derivanti da partecipazioni qualificate, detenute al di fuori dell'impresa, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo, ma sono assoggettati ad un prelievo alla fonte, avente carattere *lato sensu* sostitutivo, mediante l'applicazione di un'aliquota unica, pari al 26%.

Nella relazione illustrativa al disegno di Legge di Bilancio 2018 è stata fatta luce sulla logica d'insieme della riforma: invero, l'obiettivo del legislatore è stato quello di uniformare il trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria da partecipazioni societarie, in considerazione del sostanziale allineamento, sotto il profilo del carico tributario, che le discipline previgenti avevano raggiunto.

Per capire tale assunto, basti ricordare come:

- da un lato, la riduzione dell'aliquota d'imposta IRES, passata dal 33% al 24%, seguita dalla rideterminazione delle percentuali del concorso alla formazione del reddito dei redditi di natura finanziaria prodotti dai soci (DD.MM. 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017);
- dall'altro, l'innalzamento del prelievo alla fonte (tramite ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva) dal 12,5 al 26%;

avevano reso sostanzialmente equivalenti i previgenti regimi fiscali.

Infatti, ipotizzando in capo al socio "qualificato" l'applicazione dell'aliquota marginale massima, il prelievo fiscale ammontava, infatti, al 25% ($100 \times 0.5814 \times 0.43 = 25$), a fronte di un onere tributario alla fonte pari al 26%, applicato dall'emittente o dall'intermediario finanziario presso il quale le partecipazioni erano detenute.







Vediamo, con un grafico, tale evoluzione nel tempo:



Deve essere sottolineato come il legislatore non ha eliminato la norma che tipizzava le partecipazioni qualificate (art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR), fornendone una puntuale definizione, in quanto sono rimaste vigenti le altre norme di "sistema" che a tale concetto fanno riferimento: basti pensare all'art. 23, comma 1, lettera f), del TUIR, ai fini della non imponibilità delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate prodotte da soggetti non residenti.

Come vedremo in sede di illustrazione della disciplina transitoria, resta fermo che la tassazione in capo al socio persona fisica, che detiene una partecipazione qualificata, della distribuzione di utili, concernenti delibere adottate entro il 31 dicembre 2022 e riferibili a riserve di utili formatesi fino all'esercizio 2017, avranno una diversa tassazione in base all'anno di formazione della riserva (si veda grafico che precede).

A tale riguardo, giova altresì sottolineare come nel modello Unico SC, relativo al periodo d'imposta 2017, sia stato introdotto un apposito rigo (RS 136), riferibile alle riserve formatesi con utili, prodotti nel periodo intercorrente tra l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 a quello in corso al 31 dicembre 2016, che concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49,72% del loro ammontare.







Prospetto			Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
del capitale e delle riserve	RS130	Capitale sociale	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
e delle riserve	K5130	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
		di cui per riserve in sospensione	9 ,00	,00	,00	,00
	RS131	Riserve di capitale	,00	2 ,00	,00	4 ,00
	RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	,00		,00	,00
	RS133	Riserve di utili da trasparenza	,00	,00	,00	,00
	RS134	Riserve di utili	,00	2 ,00	,00	4 ,00
	RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	,00		,00	,00
	RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	,00		,00	,00
	RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	,00		,00	,00
	RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	,00	,00	,00	,00
	RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	,00	,00	,00	4 ,00
	RS140	Riserve in sospensione di imposta	,00	,00	,00	,00
			Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
	RS141	Utile dell'esercizio e perdite	,00	,00	,00	,00
	RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIIQ	,00	2 ,00	,00	,00

GLI UTILI DA PARTECIPAZIONE E I PROVENTI A ESSI EQUIPARATI

Veniamo quindi ad illustrare tale importante riforma tributaria: partendo, come buona regola, dal nuovo dettato normativo, per poi estrapolarne i punti-chiave.

ART. 27, COMMI 1 E 4, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

"1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico.

[...]

4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:

[...]







b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la dimostrazione a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167 dello stesso testo unico, che sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo."

ART. 47, COMMI 1 E 2, D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, N. 917

- "1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
- 2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare."

Dunque, per quanto concerne la tassazione dei dividendi, il legislatore fiscale ha modificato la disciplina che prevede l'applicabilità delle ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota al 26%, sugli utili e sui proventi ad essi equiparati distribuiti da società, da enti commerciali e, per i proventi da contratti di associazione in partecipazione, da imprese individuali e società di persone commerciali, a persone fisiche residenti, estendendone per coerenza e uniformità il campo di applicazione ai proventi relativi a partecipazioni qualificate, a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza (senza più il discrimine percentuale relativo al rapporto apporto/patrimonio netto), nonché quelli relativi aa strumenti finanziari similari alle azioni.

SEMPIO n. 1

- Il Sig. Giuseppe Neri detiene una partecipazione qualificata nella società Gamma S.p.A., fiscalmente residente in Italia, pari al 51% del capitale sociale;
- Al 31 dicembre 2018, la predetta società chiude l'esercizio sociale con un utile netto pari ad euro 670.000,00;
- Successivamente, l'assemblea dei soci delibera l'integrale distribuzione dell'utile di esercizio;
- Conseguentemente, il socio "qualificato" incassa un dividendo pari ad euro 341.700,00;







- Tale provento non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è assoggettato integralmente a tassazione sostitutiva con aliquota al 26%;
- Pertanto, la ritenuta a titolo d'imposta che l'emittente applica è pari ad euro 88.842,00.

Al riguardo, va precisato che, se lo strumento finanziario è immesso in un sistema di deposito accentrato, trova applicazione il regime alternativo di cui all'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede l'applicabilità di un'imposta sostitutiva, con la medesima aliquota, da parte dell'intermediario finanziario presso il quale i titoli sono depositati.

Anche in questi casi, deve ritenersi operante l'estensione della nuova modalità di tassazione ai proventi da partecipazioni non qualificate, in ragione del rinvio espresso contenuto in tale disposizione ai casi di cui all'art. 27, comma 1, del predetto decreto (strumenti finanziari assimilati e associazione in partecipazione).

RECESSO, ESCLUSIONE, RISCATTO E LIQUIDAZIONE

A tale peculiare prelievo sostitutivo del 26% sono altresì assoggettate, per espressa previsione legislativa, le somme percepite dal socio nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del TUIR, ossia nelle ipotesi:

- di recesso, esclusione o riscatto della partecipazione;
- liquidazione, anche concorsuale, della società partecipata.

In tali fattispecie, a differenza del caso ordinario di distribuzione di dividendi, è fiscalmente irrilevante l'origine del reddito prodotto: anche qualora l'utile sia costituito da riserve accantonate in esercizi precedenti l'entrata in vigore della nuova disciplina, il provento, se percepito dal 1° gennaio 2018, è comunque assoggettato ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26%.

In funzione di quanto sopra, occorre che il socio, che ha intenzione di dismettere la partecipazione, valuti attentamente l'alternativa tra una cessione a titolo oneroso, la quale, se realizzata entro il 31 dicembre del 2018, è soggetta al regime del concorso parziale alla formazione del reddito complessivo (58,14%) con tassazione ordinaria IRPEF (complessivamente dal 13% al 25% a seconda del reddito complessivo) e, qualora ne abbia facoltà, l'esercizio del diritto di recesso dalla società (26% sul capital gain).









I DIVIDENDI ESTERI

Simmetricamente, è stato novellato il regime, previsto per i dividendi "in entrata", ossia distribuiti da soggetti non residenti, prevedendone l'integrale imponibilità, anche per quelli derivanti da partecipazioni qualificate, e la ritenuta a titolo d'imposta con la medesima aliquota, stabilita per le partecipazioni non qualificate (26%).

TTENZIONE Rimane tuttavia applicabile la disciplina prevista dall'art. 27, comma 4, lett. b), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ossia l'applicabilità della ritenuta, con aliquota al 26%, a titolo d'acconto sulle remunerazioni corrisposte da società ed enti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, nei casi in cui il soggetto passivo non dimostri la circostanza esimente di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, o gli strumenti finanziari detenuti dal medesimo soggetto siano emessi da società i cui titoli non siano negoziati in mercati regolamentati.

Le società semplici ed enti non commerciali non sono stati interessati dalla riforma e dunque rimangono assoggettati ai regimi previsti, per tali contribuenti, prima dell'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Ne consegue che se una s.s. è socia di una srl e percepisce da tale ultima società un dividendo, questo provento concorrerà alla formazione del reddito per il 100% del suo ammontare e verrà ripartito ai suoi soci in proporzione alle rispettive partecipazioni; questi ultimi faranno concorre la quota di utili di pertinenza al proprio reddito complessivo (scaglioni e aliquote).

I CAPITAL GAIN DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Il legislatore fiscale è intervenuto, per evidenti ragioni sistematiche, anche sulla disciplina dell'altra tipologia di redditi di natura finanziaria, rappresentata dai capital qain derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, prodotte al di fuori dell'esercizio di impresa.

Anche in questo caso, pare opportuno richiamare il dettato normativo.

ART. 68, COMMA 5, D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, N. 917

"5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate."









ART. 5, COMMA 2, D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

"2. I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento."

ART. 6, COMMA 1, D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

"1. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con il Ministro delle Finanze."

ART. 7, COMMA 1, D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

"1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo."

La Legge di Bilancio per il 2018 ha quindi modificato i regimi fiscali di cui agli art. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, ossia:

- il regime della dichiarazione (comma 1000);
- il regime del risparmio amministrato (comma 1001);
- il regime del risparmio gestito (comma 1002);

estendendo il campo di applicazione dei medesimi ai redditi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.

I regimi appena richiamati trovano applicazione nelle fattispecie di redditi diversi di natura finanziaria prodotti dai seguenti soggetti:

- persone fisiche residenti;
- società semplici residenti e soggetti ad esse equiparate;
- enti non commerciali residenti:
- soggetti non residenti qualora il redditi debbano considerarsi prodotti nel territorio dello Stato.





Sul piano tecnico delle regole di determinazione di tali proventi, inoltre, la novella ha interessato l'art. 68 del TUIR, nel quale il comma 3 è stato oggetto di espressa abrogazione. Tale disposizione è infatti richiamata dai primi due regimi al fine di liquidare l'imposta sostitutiva dovuta dal soggetto passivo.

L'effetto della riforma è stata l'eliminazione della massa reddituale delle plusvalenze qualificate, e correlate minusvalenze, e il suo assorbimento in un'unica massa reddituale da assoggettare ad imposizione sostitutiva, in modo da rendere possibile la compensazione di plusvalenze "qualificate" con minusvalenze "non qualificate" o da cessione di titoli obbligazionari e, viceversa, quella di plusvalenze da partecipazioni "non qualificate" con minusvalenze "qualificate", precedentemente realizzate.

- Il Sig. Carlo Carli, soggetto residente in Italia, è titolare di una partecipazione, pari al 55% del capitale sociale, nella società Omega S.p.A.;
- Tale pacchetto azionario è detenuto in un dossier titoli, attivato presso la banca di fiducia dell'azionista con opzione per il regime del risparmio amministrato;
- Il valore fiscale d'acquisto della partecipazione è pari ad euro 860.000,00;
- In data 2 febbraio 2019, il Sig. Carli cede, a titolo oneroso, la partecipazione per un corrispettivo pari ad euro 1.400.000,00;
- La plusvalenza, che ammonta ad euro 540.000,00, è integralmente assoggettata a tassazione sostitutiva con aliquota al 26%;
- Pertanto, l'imposta sostitutiva che l'intermediario finanziario deve corrispondere è pari ad euro 140.040,00.

LA DECORRENZA DELLE NUOVE REGOLE DI TASSAZIONE

Con riferimento alla decorrenza delle nuove regole di tassazione, la legge di bilancio prevede un'entrata "asimmetrica", nel misura in cui le decorrenze sono diverse, a seconda della tipologia di reddito in esame.

Il comma 1005, infatti, stabilisce chiaramente che:

- le disposizioni in materia di redditi di capitale (dividendi), trovano applicazione ai redditi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018;
- le disposizioni in materia di capital gain, al contrario, esclusivamente alla plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019, a prescindere dal periodo di maturazione delle stesse.









L'Amministrazione Finanziaria (Circolare n. 165 del 24 giugno 1998) ha avuto modo di chiarire che, nonostante la tassazione per cassa, la realizzazione della plusvalenza si verifica nel momento del perfezionamento della cessione, essendo del tutto irrilevante la percezione effettiva del corrispettivo che può quindi verificarsi in un momento successivo o antecedente.

Nella sostanza, quindi, una decorrenza contestuale all'entrata in vigore della legge di bilancio per i redditi di capitale, mentre un'applicazione differita per i redditi diversi di natura finanziaria, bilanciata, tuttavia, dall'assenza di una disciplina transitoria, al contrario prevista, come a breve vedremo, per i dividendi.

Per le plusvalenze, realizzate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, troverà quindi applicazione la disciplina prevista dall'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, ossia le stesse concorreranno alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo, nella misura del 58,14% del loro ammontare, in quanto soggette a tassazione ordinaria IRPEF.

IL REGIME TRANSITORIO PREVISTO PER GLI UTILI DA PARTECIPAZIONE

Occorre ora analizzare il regime transitorio previsto per gli utili, prodotti negli esercizi precedenti l'entrata in vigore della riforma in parola, cioè quelli realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

ART. 1, COMMA 1006, LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

"1006. In deroga alle previsioni di cui ai commi a 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017."

Il legislatore ha posto quindi una deroga all'applicazione delle descritte regole a condizione che:

- l'utile si sia formato fino al 31 dicembre 2017, restando pertanto esclusi gli utili derivanti da esercizi sociali successivi a tale data:
- la decisione di distribuzione dei predetti proventi sia stata deliberata nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, essendo quindi chiaro che dal 1º gennaio 2023 trova, in ogni caso, applicazione il nuovo regime fiscale.







Qualora ricorrano congiuntamente le predette condizioni, trovano integrale applicazione le previsioni contenute nel D.M. 26 maggio 2017, ossia l'applicazione della percentuale di imponibilità del 58,14% dell'utile prodotto nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e l'articolata disciplina prevista per le distribuzioni di riserve di utili (cfr., per un approfondimento, il n. 31/2017 della Rivista), ancorché il dividendo sia percepito a decorrere dal 1° gennaio 2018.

- Il Sig. Roberto Roberti, residente in Italia, è titolare di una partecipazione, pari al 39% del capitale sociale, nella società Delta S.r.l.;
- Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, la società termina l'esercizio sociale con un utile pari ad euro 360.000,00;
- In data 10 marzo 2020, l'assemblea delibera il pagamento della riserva di utili afferente il predetto anno 2017;
- In forza della disciplina di cui al comma 1006, il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del suo ammontare, ancorché il dividendo sia stato incassato successivamente al 1° gennaio 2018;
- Pertanto, il Sig. Roberti dovrà indicare nella dichiarazione annuale dei redditi, da presentare per il periodo d'imposta 2020, tale provento, assoggettandolo a tassazione ordinaria IRPEF.

Ciò posto, tuttavia, la norma non chiarisce la disciplina applicabile all'ipotesi, tutt'altro che teorica, di distribuzione dell'utile prodotto dal 2018 nel caso di contestuale sussistenza nel patrimonio netto di riserve di utili stratificate in anni pregressi.

Infine, giova ricordare come l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 8 del 13 marzo 2009, abbia stabilito dei principi di diritto applicabili anche a tale disciplina, ossia che:

- il trattamento fiscale delle distribuzioni di utili e riserve di utili deve essere sempre armonizzato con l'art. 47, comma 1, del TUIR, in forza della quale se l'emittente distribuisce riverse di capitale, ma sussistano nel patrimonio netto riserve di utili, il provento è comunque tassabile, come reddito di capitale, in capo al socio;
- nel caso in cui le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione, come nell'ipotesi paradigmatica di copertura delle perdite, la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve più remote, non opera e, conseguentemente, si possono considerare utilizzate le riserve prodotte con utili più recenti.







ASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,3%

Effetti diretti e indiretti ai fini fiscali

di Giuseppe Mercurio - Dottore di ricerca in diritto tributario

in questo articolo...

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017 concernente la "Modifica del saggio di interesse legale", la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile è stata aumentata dallo 0,1% allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. La variazione del tasso di interesse legale ha comportato, altresì, l'emanazione di un ulteriore D.M. da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ossia il Decreto 20 dicembre 2017 per l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte indirette.

Ai sensi dell'art. 1248 del C.C., il Ministero dell'Economia e delle Finanze, annualmente, entro il 15 dicembre, può rideterminare la misura del tasso di interesse legale rispetto a quella definita con precedente proprio decreto. Qualora entro tale data non venga emesso il relativo decreto, il tasso di interesse resta invariato anche per l'anno successivo.

MPORTANTE

Per il 2018 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017 (G.U. n. 292 del 15/12/17) ha fissato la nuova misura del saggio degli interessi legali allo 0,3% in ragione d'anno aumentandola rispetto a quella del 2017 (0,1%).

La tabella seguente evidenzia la serie storica del tasso di interesse legale, a partire dal 1997, ossia da quando con la

sostituzione dell'art. 1248, comma 1 del C.C. ad opera dell'art. 2, comma 185, della L. n. 662/1996, ne è stata stabilita la determinazione con Decreto del Ministro del Tesoro (attualmente Ministro dell'Economia e delle Finanze).

Serie storica tassi di interesse dal 1997 ad oggi						
01/01/1997 – 31/12/1998	5%	Art. 2, comma 185, L. n. 662/1996 (Art. 1248 C.C.)				
01/01/1999 – 31/12/2000	2,5%	D.M. Tesoro 10/12/1998				
01/01/2001 – 31/12/2001	3,5%	D.M. Tesoro 11/12/2000				
01/01/2002 – 31/12/2003	3%	D.M. Economia e Finanze 11/12/2001				
01/01/2004 – 31/12/2007	2,5%	D.M. Economia e Finanze 01/12/2003				
01/01/2008 – 31/12/2009	3%	D.M. Economia e Finanze 12/12/2007				
01/01/2010 – 31/12/2010	1%	D.M. Economia e Finanze 04/12/2009				
01/01/2011 – 31/12/2011	1,5%	D.M. Economia e Finanze 07/12/2010				







01/01/2012 – 31/12/2013	2,5%	D.M. Economia e Finanze 12/12/2011
01/01/2014 - 31/12/2014	1%	D.M. Economia e Finanze 13/12/2013
01/01/2015 – 31/12/2015	0,5%	D.M. Economia e Finanze 11/12/2014
01/01/2016 – 31/12/2016	0,2%	D.M. Economia e Finanze 11/12/2015
01/01/2017 – 31/12/2017	0,1%	D.M. Economia e Finanze 07/12/2016
01/01/2018	0,3%	D.M. Economia e Finanze 13/12/2017

VARIAZIONE DEL TASSO LEGALE DI INTERESSE – EFFETTI DIRETTI

Della nuova misura del tasso di interesse legale allo 0,3% è necessario tener conto ai fini di una serie di disposizioni fiscali che ne prevedono l'applicazione.

MPORTANTE In realtà, l'art. 13, del D.Lgs. n. 159/2015, di riforma del sistema di riscossione, ha stabilito che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, dovrà essere determinato con decreto MEF possibilmente in una misura unica, compresa tra lo 0,5% e il 4,5% (rideterminabile annualmente). Ad oggi il decreto non risulta essere stato emanato e, pertanto, fino all'emanazione continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti, di seguito illustrate.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La variazione del tasso di interesse legale comporta la modifica degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 18 giugno 1997 n. 472), istituto con il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta.

Per usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi di mora calcolati al tasso legale a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

...omissis...

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere esequito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

...omissis...









Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi (vedi serie storica sopra), secondo un criterio di pro rata temporis.



Per sanare nel 2018 gli omessi o insufficienti versamenti relativi al 2016 bisognerà applicare gli interessi al tasso:

- dello 0,2% nel periodo 1/1/16 31/12/16;
- dello 0,1% nel periodo 1/1/17 31/12/17;
- dello 0,3% dall'1 gennaio 2018 fino alla data di pagamento.

■ ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO - RATEIZZAZIONE SOMME

La variazione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- acquiescenza all'accertamento (art. 15 D.Lgs. n. 218/1997); il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'accertamento per violazioni in materia di:
 - ✓ imposte dirette:
 - violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta;
 - violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo;
 - ✓ imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986):
 - art. 71– insufficiente dichiarazione di valore di beni e diritti;
 - art. 72 occultazione del corrispettivo;
 - ✓ imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346/1990)
 - > art. 50 omissione della dichiarazione di successione;
 - art. 51 infedeltà della dichiarazione.

per beneficiare della riduzione delle sanzioni. In caso di rateizzazione delle somme, sulle rate successive alla 1a, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della 1º rata.

- mediazione per controversie di valore non superiore a 50.000 euro (art. 17 bis D.Lgs. n. 546/1992). In tal caso la rateizzazione può aver un massimo di 8 rate trimestrali; sull'importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della 1° rata;
- accertamento con adesione (art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218); l'eventuale rateizzazione è prevista in (max) 8 rate trimestrali di uguale importo, (o un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro). Sull'importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della 1ª rata.







Con riferimento all'accertamento con adesione, l'Agenzia delle Entrate, con Circolare 21 giugno 2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi in cui il tasso è variato.

SEMPIO

Atto di adesione perfezionato nel 2016 il cui pagamento è rateizzato con rate che scadono tra il 2016 e il 2017.

- 1ª rata non si calcolano interessi legali;
- rate successive alla 1ª (scadenti nel 2016 e 2017) si applica il tasso legale dello 0,2% (in vigore nel 2016), anche per gli anni seguenti, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Il principio per cui nel caso di accertamento con adesione il tasso di interesse resta cristallizzato all'aliquota vigente al momento della definizione dell'accordo e non è, invece, soggetto alle eventuali variazioni successive, si ritiene applicabile anche agli altri istituti deflativi del contenzioso. Sul punto sarebbe utile un chiarimento ufficiale.

MPORTANTE

Sono stabiliti al tasso del 3,5% annuo gli interessi relativi alle **maggiori somme** dovute (**non la rateazione**) a seguito di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, versate entro i termini ivi previsti (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del 21 maggio 2009, art. 6, comma 2). Non essendo intervenute modifiche detto tasso deve ritenersi ancora in vigore.

INTERESSI CONVENZIONALI NON DETERMINATI PER ISCRITTO NEL TUIR

La nuova misura dello 0,3% del tasso legale rileva, così come previsto dall'art. 1284 C.C., anche per il calcolo degli interessi, non determinati in diversa misura per iscritto, come, ad esempio:

- nella determinazione dei redditi di capitale per gli interessi su capitali dati a mutuo nel caso in cui la loro misura non sia stata determinata per iscritto (art. 45 comma 2 del TUIR);
- nella determinazione degli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa nel caso in cui la misura non è determinata per iscritto (art. 89 comma 5 del TUIR).







VARIAZIONE DEL TASSO LEGALE DI INTERESSE – EFFETTI INDIRETTI

L'aumento del tasso di interesse legale allo 0,3%, avvenuto con il decreto 13 dicembre 2017, ha reso necessaria, ai sensi dell'art. 3 comma 164 della L. n. 662/1996, l'emanazione del decreto 20 dicembre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con detto D.M.:

- sono stati adeguati i nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie (prospetto allegato al TUR) in ragione della misura del saggio legale degli interessi allo 0,3%;
- è stato adeguato il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lett. a) e b) del TUR, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni (perpetue o a tempo determinato), ai fini dell'imposta di registro;
- è stato adeguato il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lett. a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS), relativo alla **determinazione della base** imponibile per la costituzione di rendite o pensioni (perpetue o a tempo determinato).

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i nuovi coefficienti si applicano ai seguenti atti:

- atti pubblici formati;
- atti giudiziari pubblicati o emanati;
- scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione;
- successioni apertesi e donazioni fatte.

CALCOLO DELL'USUFRUTTO – ADEGUATI I COEFFICIENTI

Il Decreto 20 dicembre 2017 ha modificato il prospetto dei coefficienti per il calcolo:

- dei diritti di usufrutto:
- delle rendite o pensioni vitalizie.

L'aumento del tasso legale di interesse dallo 0,1% (2017) allo 0,3% (2018) ha determinato una generale diminuzione dei valori dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle **rendite o pensioni vitalizie** rispetto a quelli in vigore nel 2017.

Questi i nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita (valido, come vedremo a breve, anche per il calcolo delle rendite o pensioni **vitalizie**) calcolati al saggio di interesse dello 0,3%.

Età del beneficiario	Coefficiente	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
da 0 a 20	317,50	95,25%	4,75%
da 21 a 30	300,00	90,00%	10,00%
da 31 a 40	282,50	84,75%	15,25%
da 41 a 45	265,00	79,50%	20,50%







Età del beneficiario	Coefficiente	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
da 46 a 50	247,50	74,25%	25,75%
da 51 a 53	230,00	69,00%	31,00%
da 54 a 56	212,50	63,75%	36,25%
da 57 a 60	195,00	58,50%	41,50%
da 61 a 63	177,50	53,25%	46,75%
da 64 a 66	160,00	48,00%	52,00%
da 67 a 69	142,50	42,75%	57,25%
da 70 a 72	125,00	37,50%	62,50%
da 73 a 75	107,50	32,25%	67,75%
da 76 a 78	90,00	27,00%	73,00%
da 79 a 82	72,50	21,75%	78,25%
da 83 a 86	55,00	16,50%	83,50%
da 87 a 92	37,50	11,25%	88,75%
da 93 a 99	20,00	6,00%	94,00%

Tali coefficienti sono impiegati per calcolare le imposte negli atti di compravendita (di immobili o di partecipazioni societarie) laddove la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, come, ad esempio, per il trasferimento della sola nuda proprietà, ovvero del solo usufrutto.

È il caso classico del venditore che si riserva il diritto di usufrutto a vita (art. 48 D.P.R. n. 131/1986). Il valore dell'usufrutto si calcola moltiplicando la rendita annua dell'immobile per il coefficiente, previsto dalla tabella, corrispondente all'età dell'usufruttuario.

A sua volta la rendita annua corrisponde al valore della piena proprietà moltiplicato per il tasso di interesse legale.

Valore della nuda proprietà e valore dell'usufrutto (per usufruttuari di tutte le età) per una partecipazione in una S.P.A. dal valore di 100.000 euro.

Valore delle azioni	Interesse legale	Età usufruttario	Coefficiente	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà	% usufrutto	% nuda proprietà
100.000	0,30%	da 0 a 20	317,5	95.250	4.750	95,25%	4,75%
100.000	0,30%	da 21 a 30	300	90.000	10.000	90,00%	10,00%
100.000	0,30%	da 31 a 40	282,5	84.750	15.250	84,75%	15,25%
100.000	0,30%	da 41 a 45	265	79.500	20.500	79,50%	20,50%







Valore delle azioni	Interesse legale	Età usufruttario	Coefficiente	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà	% usufrutto	% nuda proprietà
100.000	0,30%	da 46 a 50	247,5	74.250	25.750	74,25%	25,75%
100.000	0,30%	da 51 a 53	230	69.000	31.000	69,00%	31,00%
100.000	0,30%	da 54 a 56	212,5	63.750	36.250	63,75%	36,25%
100.000	0,30%	da 57 a 60	195	58.500	41.500	58,50%	41,50%
100.000	0,30%	da 61 a 63	177,5	53.250	46.750	53,25%	46,75%
100.000	0,30%	da 64 a 66	160	48.000	52.000	48,00%	52,00%
100.000	0,30%	da 67 a 69	142,5	42.750	57.250	42,75%	57,25%
100.000	0,30%	da 70 a 72	125	37.500	62.500	37,50%	62,50%
100.000	0,30%	da 73 a 75	107,5	32.250	67.750	32,25%	67,75%
100.000	0,30%	da 76 a 78	90	27.000	73.000	27,00%	73,00%
100.000	0,30%	da 79 a 82	72,5	21.750	78.250	21,75%	78,25%
100.000	0,30%	da 83 a 86	55	16.500	83.500	16,50%	83,50%
100.000	0,30%	da 87 a 92	37,5	11.250	88.750	11,25%	88,75%
100.000	0,30%	da 93 a 99	20	6.000	94.000	6,00%	94,00%

Laddove si intenda individuare il valore della nuda proprietà questa è individuata per differenza rispetto al valore dell'usufrutto.

Calcolo del valore della nuda proprietà di una partecipazione di 250.000 euro in una S.p.A. nel caso in cui il venditore (una persona di 75 anni) si riservi l'usufrutto (ricordiamo che, ai sensi dell'art. 2352, comma 1, C.C., nel caso di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria all'usufruttuario).

La formula è la seguente.

1	Valore piena proprietà azioni (250.000)	Χ	Tasso di interesse legale (0,3%)	=	Rendita annua (750)
<u>2</u>	Rendita annua (750)	Χ	Coefficiente corrispondente all'età dell'usufruttuario (107,50)	=	Valore usufrutto azioni (80.625)
<u>3</u>	Valore piena proprietà azioni (250.000)	-	Valore usufrutto (80.625)	=	Valore nuda proprietà azioni (169.375)









Come è stato già detto, i coefficienti della tabella sopra riportata consentono anche di determinare il valore delle rendite o pensioni vitalizie. IL D.M. 13 dicembre 2017 ha, inoltre, adeguato i multipli da considerare – ai fini dell'imposta di registro e l'imposta sulle successioni e donazioni - relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni (perpetue o a tempo determinato).

Nel prossimo numero della Settimana Professionale approfondiremo gli aspetti relativi ai vari tipi di rendita.







REVISIONE OIC 11

Postulati di bilancio e altri principi aggiornati

di Raffaella Vio - Cultrice di diritto tributario

in questo articolo...

È stato pubblicato in bozza, per la consultazione pubblica che si è chiusa il 13 novembre u.s., il principio contabile nazionale OIC 11 – Finalità e postulati di bilancio, che aggiorna la versione precedente risalente a maggio 2005. Le principali novità sono rappresentate dai criteri di prevalenza della sostanza sulla forma e della rilevanza.

La revisione dell'OIC 11, la cui versione definitiva non è stata ancora pubblicata, si affianca a quella che ha riguardato alcuni principi contabili già aggiornati e pubblicati nel corso del 2016, i cui emendamenti sono stati, invece, definitivamente validati e saranno applicati ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017 ossia, generalmente, ai bilanci relativi a quest'anno.

La nuova versione dell'OIC 11 – Postulati di bilancio, la cui pubblicazione al momento è sospesa e che, in base a quanto si apprende dal sito dell'OIC, non sarà applicata ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva (per questi bilanci resta, quindi, applicabile la versione risalente al 2005) apporta modifiche significative ad alcuni criteri di fondamentale rilevanza ai fini della redazione del bilancio dell'esercizio e della predisposizione della Nota integrativa.

In particolare gli aspetti oggetto di rivisitazione sono il principio della rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali, il principio della prudenza, la comparabilità, la costanza dei criteri di rilevazione, la rilevanza (e per differenza la non rilevanza) di un fatto aziendale, il principio del bilancio redatto in base alla prospettiva della continuità aziendale che si contrappone ai principi di redazione dei bilanci delle società in liquidazione.

I POSTULATI DI BILANCIO	PREVISTI DALL'OIC 11
VERSIONE 2005	VERSIONE 2018
Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione	
Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali	Rappresentazione sostanziale
Comprensibilità (chiarezza)	
Neutralità (imparzialità)	Neutralità
Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore	









I POSTULATI DI BILANCIO	PREVISTI DALL'OIC 11
VERSIONE 2005	VERSIONE 2018
Prudenza	Prudenza
Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale	Prospettiva della continuità aziendale
Comparabilità	Comparabilità
Omogeneità	
Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione	Costanza dei criteri di valutazione
Competenza	Competenza
Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro rappresentazione in bilancio	Rilevanza
Costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento	
Conformità del complesso procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili	
Funzione informativa e completezza della nota inte- grativa e delle altre informazioni necessarie	
Verificabilità delle informazione	

MANCANZA DI PRINCIPIO CONTABILE ADEGUATO – COME COMPORTARSI

Il documento, dopo aver ribadito il ruolo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) quale organo deputato all'emanazione dei principi contabili nazionali, che rappresentano la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione del bilancio d'esercizio, si preoccupa di illustrare la procedura da seguire per l'ipotesi in cui i principi contabili non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici.

In tal caso, il documento prevede che le società possono adottare e sviluppare un proprio trattamento contabile facendo riferimento alle seguenti fonti:

- in via analogica, ai principi contabili nazionali che trattano casi simili;
- in via subordinata, ricorrendo alle finalità e ai postulati di bilancio.

A tale ultimo riguardo, nella sezione "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" viene chiarito che, nell'ipotesi di cui trattasi, la fattispecie contabile dovrà essere regolata ricorrendo al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma essendo questo un principio diretto non solo allo standard setter nazionale (ossia l'OIC) ai fini della predisposizione dei principi contabili, ma anche al redattore del bilancio d'esercizio.







In particolare, il redattore del bilancio deve tenere presente che:

- i principi contabili nazionali emanati dall'OIC già contengono una declinazione del postulato della rappresentazione sostanziale:
- se il principio contabile OIC prevede la disciplina contabile dell'operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento;
- poiché è impossibile che, in via generale e astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale.

Va detto che circa la possibilità di far ricorso ai framework internazionali di generale accettazione (come gli IAS/ IFRS e gli US GAAP) il principio contabile non assume una precisa posizione, rinviando al redattore del bilancio ogni valutazione circa la rispondenza dei principi internazionali ai postulati di bilancio previsti dall'OIC 11. La possibilità di ricorrere ai principi contabili internazionali, quanto meno agli IAS/IFRS non è, quindi, del tutto esclusa, ma è condizionata alla rispondenza, verificata sulla base di una valutazione soggettiva, ai postulati declinati nell'OIC 11.

D'altra parte a seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 139 del 2015, che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio delle imprese diverse da quelle che adottano i principi contabili internazionali IAS/ IFRS, si è realizzato un progressivo avvicinamento degli ITA GAAP (ossia dei principi contabili nazionali) a quelli internazionali (IAS/IFRS). Basti pensare alle innovazioni riguardanti:

- i criteri di valutazione (per esempio, l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per debiti, crediti e titoli immobilizzati):
- la **valutazione degli strumenti finanziari derivati al** *fair value* art. 2426 C.C..)
- quelle riguardanti i principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis C.C.) fra cui spicca, appunto, l'esplicitazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, come postulato di bilancio.

LE RIPERCUSSIONI FISCALI – IL CRITERIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Quanto illustrato nel paragrafo precedente, tuttavia, desta qualche perplessità. Le novità introdotte con il D.Lgs. n. 139 del 2015, cambiando volto al bilancio, hanno comportato, infatti, un ripensamento delle modalità di determinazione del reddito d'impresa e delle relative imposte per i soggetti OIC adopter, riassumibile nell'abbandono del criterio di derivazione semplice in favore di quello di derivazione rafforzata già operante per i soggetti IAS adopter.

Il principio di derivazione, applicabile alla generalità dei soggetti IRES, è statuito dall'art. 83, comma 1, primo periodo, del TUIR, secondo cui il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nel medesimo Testo Unico. Il risultato d'esercizio, quindi, costituisce la base di partenza per la misurazione del reddito d'impresa e la normativa tributaria definisce regole che impongono o permettono di operare, in sede di calcolo del secondo, rettifiche di segno positivo o negativo al primo.







Il principio di derivazione "rafforzata" costituisce un potenziamento del principio di derivazione prevedendo, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, che ai fini della determinazione dell'imponibile, il cui punto di partenza è il risultato d'esercizio, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione (acronimo = Qu.I.C) previsti da detti principi anche in deroga alle disposizioni del testo unico dedicate alla determinazione dell'imponibile, riducendo in questo modo significativamente le discordanze tra l'utile di bilancio e il reddito d'impresa.

Infatti, l'applicazione del principio di derivazione rafforzata alle ipotesi in cui, per regolare operazioni non contemplate dagli OIC, si faccia ricorso a principi contabili internazionali, intesi nella loro accezione più ampia, comporterebbe, come effetto, quello di attribuire rilevanza fiscale, sempre in termini di qualificazione, imputazione temporale e classificazione anche a detti **principi** con potenziale conseguente impatto sulla tassazione del reddito.

Per l'attualità che riveste, si fa presente che l'Agenzia delle Entrate in un recente incontro con la stampa specializzata, ha preso posizione su un aspetto oggettivamente critico chiarendo che l'estensione del principio di derivazione rafforzata concerne soltanto i soggetti IRES che sono tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio secondo le disposizioni del Codice Civile. Perciò restano sempre escluse le società di persone e le imprese individuali, anche qualora redigano il bilancio secondo i principi contabili nazionali. Per la medesima ragione, invece, il principio di derivazione rafforzata si applica alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere, trattandosi di soggetti IRES tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi OIC.

RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE

L'art. 2423 bis, comma 1, n. 1-bis, del C.C. prevede che "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

Si tratta di una delle principali novità in tema di principi di redazione del bilancio d'esercizio ed è anche il principale punto di contatto fra i principi OIC e quelli IAS/IFRS, sebbene fra i due sistemi contabili sussistano delle differenze.

Negli IAS, infatti, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non è mai abbandonato (ne sono un esempio le modalità di contabilizzazione dei crediti con dilazione o a tasso zero e delle obbligazioni convertibili in azioni). Nel nostro sistema contabile, invece, pur essendo espressamente previsto dagli OIC, in alcuni casi se ne deroga esplicitamente (un esempio è costituito dalla operazioni di leasing finanziario).

Il principio della "rappresentazione sostanziale", in realtà non è del tutto nuovo, tanto più che le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139 del 2015 si sono concretizzate nell'eliminazione della formula con la quale in precedenza nel nostro ordinamento era stato recepito il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, e nella sua sostituzione con una nuova formula più coerente con le prescrizioni della Direttiva 2013/34/UE.

TENZIONE Per effetto di tale modifica, l'applicazione di tale principio non va più condotta avendo riguardo alla "funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato" bensì "tenendo conto della sostanza economica dell'operazione o del contratto".









Ed infatti, il riferimento al concetto di "funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo" è stato foriero di numerosi dubbi interpretativi; il fatto che potesse evocare il concetto di destinazione ha alimentato, infatti, un lungo dibattito dottrinale circa l'effettiva portata applicativa della disposizione facendo emergere, in ultimo, la necessità di modificare la disposizione, eliminando, in particolare, il riferimento alla voce dell'attivo o del passivo.

L'art. 2423-bis è stato, quindi, riformulato chiarendo che la funzione economica va riferita al contratto o all'operazione e non alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio. La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è, quindi, **l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dal contratto**, valutarne il trattamento in base ai principi contabili e, quindi, procedere all'iscrizione, ovvero alla cancellazione, degli elementi patrimoniali ed economici.

L'analisi del contratto è rilevante anche per individuare "l'unità elementare da contabilizzare" ciò in quanto da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata, ovvero da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.

L'esempio riportato nel principio contabile è quello dei lavori in corso su ordinazione per i quali l'OIC 23 indica le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in differenti fasi o opere.

MPORTANTE medie imprese.

Il principio ha una valenza estesa alla generalità delle imprese ivi comprese le piccole e

Per l'individuazione concreta del contenuto del postulato in esame è però necessaria la mediazione dei principi contabili nazionali approvati dall'OIC. In tal senso, infatti, si esprime la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 139 del 2015 secondo cui "ai principi contabili occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità, recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali cui sono rivolte".

MPORTANTE

L'OIC 11 non delinea il contenuto del principio della rappresentazione sostanziale e demanda ai singoli principi contabili, la sua concreta individuazione. Tuttavia, un elenco delle fattispecie che costituiscono espressione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma è contenuto nel documento che ha accompagnato la pubblicazione, il 22 dicembre 2016, dei nuovi principi contabili.

Rispondono al postulato della rappresentazione sostanziale, ad esempio, le regole in tema di:

rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti commerciali (rispettivamente OIC 15 e 19);







- delle rimanenze (OIC 13);
- dei cespiti (OIC 16),

che condizionano la rilevazione delle attività e delle passività di riferimento, al passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, che si verifica con il trasferimento dei relativi rischi e benefici.

I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

Ancora, per quanto riguarda i debiti (e, specularmente, i crediti) l'OIC, nella sezione motivazioni alla base delle decisioni assunte, precisa, con riferimento ai debiti contratti ad un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato, che l'analisi degli specifici fatti e circostanze che caratterizzano il contratto o l'operazione e, in particolare, delle ragioni sottostanti alla scelta delle parti di concludere un tale tipo di contratto, può, in alcuni casi, portare a concludere che la differenza iniziale positiva o negativa che, in caso di attualizzazione, si determina dal confronto tra le disponibilità liquide ricevute ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, non abbia natura di provento od onere finanziario di conto economico. Tipico il caso del finanziamento infruttifero, ovvero, a tassi inferiori al mercato erogato dalla società controllante alla controllata.

In tali casi, l'analisi della documentazione (ad esempio verbali CdA, elementi del contratto, situazione economico/finanziaria dell'impresa) potrebbe portare a concludere che la sostanza dell'operazione è quella del rafforzamento patrimoniale della controllata per cui la differenza contabile anzidetta dovrebbe essere iscritta ad incremento del patrimonio netto (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico) per quanto riguarda la controllata; ad incremento del valore della partecipazione anziché tra i proventi finanziari per quanto riguarda la controllante.

Con riferimento al caso più complesso dei derivati incorporati l'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" disciplina le condizioni e le modalità di separazione del contratto ibrido nelle sue componenti, vale a dire la separazione del derivato incorporato dal contratto primario (non derivato), precisando, poi, che, in virtù del principio della sostanza dell'operazione o del contratto, anche nei casi in cui i contratti primari non hanno natura finanziaria, in via analogica si applicano le stesse regole di separazione previste per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari.

■ IL PRINCIPIO DELLA (IR)RILEVANZA

Il D.Lgs. n. 139 del 2015, nel recepire la Direttiva 2013/34/UE, ha inserito il nuovo comma 4 all'art. 2423 del C.C. ove si prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

Come osservato da Assonime nella Circolare n. 14 del 21 giugno 2017 il principio rappresenta la conclamata presa d'atto, da parte dell'ordinamento, del fatto che gli oneri che derivano dall'applicazione delle regole contabili non possono superare i benefici che il lettore ritrae dalla lettura del bilancio.

Ne consegue, dunque, che fatta salva la necessità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione complessiva della società sotto i profili patrimoniale-economico-finanziario, il redattore del bilancio ha la facol-









tà di adottare politiche contabili che si discostano da quelle previste dalla legge e dai principi contabili quando le differenze che ne derivano non siano significative.

Da quanto si evince dalla lettura della norma e dalla relazione di accompagnamento al provvedimento normativo, il principio di rilevanza interessa per lo più gli obblighi informativi cui deve adempiere l'impresa.

Ed infatti, il principio consente di migliorare l'informativa fornita dal bilancio nei limiti in cui impedisce un'eccessiva proliferazione delle informazioni che non consentirebbe di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che invece rappresenta un dato non funzionale alle sue esigenze. Dall'altro lato, consente di realizzare l'obiettivo di **non far gravare sulle società oneri eccessivi rispetto ai benefici dei lettori dei bilanci**.

Il principio, in realtà, non è di nuova applicazione nella redazione del bilancio. Il principio contabile OIC 11 - versione 2005 – dedicava un apposito paragrafo alla "significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio" in cui tra l'altro si precisava che il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio (...). Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

FATTISPECIE IRRILEVANTI – UNA CONFERMA INTERPRETATIVA

Nella stessa relazione illustrativa al D.Lgs. n. 139 del 2015, d'altra parte, si legge che tale principio doveva considerarsi implicitamente applicabile anche in precedenza tanto più che sono state eliminate, in quanto ritenute ridondanti, tutte le disposizioni che già ne costituivano sostanziale applicazione. In quest'ottica, l'inserimento del principio della rilevanza di cui all'art. 2423, comma 4, del C.C., ha fatto sì che fosse ritenuto superfluo:

- Il mantenimento del n. 12 del comma 1 dell'art. 2426 C.C. secondo cui "le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora........ complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione", che, dunque, è stato soppresso.
- la regola contenuta nel vecchio OIC 16, par. 53, che consentiva di adottare "la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno" quando la quota di ammortamento così ottenuta non si fosse discostata significativamente dalla quota calcolata su base analitica in ragione dei giorni di possesso.

Il principio opera non solo con riferimento all'informativa di bilancio, ma anche con riferimento al processo di valutazione delle voci di bilancio e ha già trovato specifica applicazione nei **principi contabili OIC 15 - Crediti e OIC 19 - Debiti**.

In tali principi contabili, infatti, viene specificamente affermato che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato qualora gli effetti siano irrilevanti ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del C.C. In particolare, il principio prevede che, generalmente, il **criterio del costo ammortizzato** e della connessa attualizzazione **può non essere applicato**:

- ai crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;
- nel caso di crediti con scadenza superiore ai 12 mesi quando i costi di transazione, le commissioni pagate te tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.







Va sottolineato, ad ogni modo, che l'OIC 11, non delinea il concetto di irrilevanza, ma procede ad una sua identificazione per differenza, attraverso la qualificazione della rilevanza, precisando che un'informazione è ritenuta rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione recata dai bilanci vale a dire: investitori, finanziatori e altri creditori.

La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio va giudicata nel contesto complessivo del bilancio sulla base di elementi quantitativi e qualitativi.

Principio di rilevanza - Fattori quantitativi

I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione o di altro evento rispetto alle grandezze di bilancio.

In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio della società.

Principio di rilevanza - Fattori qualitativi

Si tratta di aspetti, diversi da quelli quantitativi, che riguardano le caratteristiche peculiari dell'operazione o dell'evento la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

Della concreta applicazione del criterio in argomento, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, deve essere dato conto nella nota integrativa, atteso che la stessa si sostanzia in una deroga ad una statuita regola contabile.

PRINCIPI CONTABILI GIÀ AGGIORNATI NEL CORSO DEL 2016 – LE MODIFICHE

Diversi sono stati gli emendamenti, ai principi contabili in vigore, approvati il 23 dicembre 2016:

- Coordinamento molti hanno una valenza prevalentemente di coordinamento come, ad esempio, quelli che riguardano l'OIC 12: Composizione e schemi del bilancio d'esercizio e l'OIC 25: imposte sul reddito, laddove per rendere più intellegibile il contenuto della voce CII – crediti e dare un informazione più appropriata, è stato previsto che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono fornire separata indicazione delle imposte anticipate (simmetrica è la modifica che ha interessato l'OIC 25 che ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito);
- Sostanza altri hanno una maggiore valenza sostanziale anche e soprattutto per i possibili riflessi sulla determinazione del reddito d'impresa.









Tra questi ultimi gli interventi più significativi riguardano:

- OIC 19: Debiti
- OIC 16 e 24: Immobilizzazione immateriali e materiali
- OIC 32 Variazioni di fair value dei derivati

OIC 19: DEBITI – CAMBIA LA SOSTANZA

L'emendamento ha inteso eliminare l'asimmetria nel trattamento contabile dei costi di transazione, connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito, esistente fra le società che adottano il metodo del costo ammortizzato e società che non lo adottano.

Il trattamento contabile dei costi di transazione connessi ad operazioni di ristrutturazione del debito è contenuto:

- **Si costo ammortizzato** con riferimento alle imprese che applicano il criterio del costo ammortizzato (ossia imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata che hanno optato per l'applicazione del costo ammortizzato) in base all'OIC 19, par. 37, i costi di transazione sono rilevati a C/E come parte dell'utile o della perdita connessa alla *derecognition* del debito; nel caso in cui non c'è la "derecognition", i costi di transazione rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata dello stesso;
- **No costo ammortizzato** con riferimento alle altre imprese (imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro imprese) secondo l'OIC 6, par. 6.3, datato 2011, tali oneri sono rilevati nell'esercizio del loro sostenimento e/o maturazione all'interno degli oneri straordinari di C/E.

Ebbene, nel corso del 2017 l'OIC ha deciso di avviare un progetto di *post implementation review* dell'OIC 19 – Debiti, a seguito del quale è emersa la presenza di problemi legati alla sua applicazione in particolare con riferimento all'asimmetria di trattamento fra le due categorie di imprese.

L'OIC, al fine di colmare tale asimmetria, fermo restando quanto già previsto per le società che applicano il criterio del costo ammortizzato, ha previsto, per le altre società che non lo applicano:

- nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare, i costi di transazione sono imputati a conto economico dell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali;
- negli altri casi (riduzione dell'ammontare di interessi, modifica della tempistica dei pagamenti) i costi di transazione sono rilevati come risconti attivi, nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.







OIC 19 - Debiti						
Gestione dello stato pa- trimoniale	La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura o dell'origine (commerciale o di finanziamento) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria, a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte (breve, medio, lungo termine).					
Gestione del conto eco- nomico	Resta ferma l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell'attua- lizzazione con la conseguenza che i debiti a breve termine che si trasforma- no, a seguito della negoziazione, in debiti a lungo termine, possono genera- re oneri finanziari da iscrivere a C/E.					
Gestione fiscale	Sotto il profilo fiscale, la rinegoziazione con la previsione di scadenza a lungo termine, avrebbe potuto far sorgere il dubbio che anche la natura del debito cambiasse (da commerciale a debito di finanziamento) e che dunque, gli interessi passivi incontrassero i limiti di deducibilità di cui all'art. 96 del Tuir. La precisazione secondo cui il debito conserva la sua natura di debito commerciale, è una conferma che gli interessi passivi rilevati contabilmente - impliciti nella dilazione - continuano ad essere riferibili alla gestione operativa. Per questo motivo si tratta di oneri finanziari, che, in quanto tali, non sono soggetti ai limiti di deduzione degli interessi passivi, tenuto conto che l'art. 96 del Tuir (ROL) esclude dal suo ambito applicativo gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.					

OIC 16-24: IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI E MATERIALI – CAMBIA LA SOSTANZA

La svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico, salvo che la legge non preveda diversamente.

In passato, il transito a conto economico delle svalutazioni dei beni in precedenza oggetto di rivalutazione, era ammesso nei soli casi di rivalutazione in base a parametri prestabiliti (ad es. mediante l'applicazione di indici o di coefficienti moltiplicatori) con esclusione, quindi, delle rivalutazioni effettuate in base a stime peritali. In quest'ultimo caso la svalutazione era imputata a riduzione della riserva di rivalutazione (non rilevante ai fini ACE, nel senso che non è considerata evento diminutivo).

ESEMPIO RIFERITO AL PASSATO

- La Zeus srl rivaluta un bene strumentale in base ad una perizia, così come previsto e dalla L. n. 342 del 2000 riproposta in più occasioni (cfr., da ultimo, i commi da 556 a 563 dell'art. 1 della L. n 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017)
- In contropartita iscrive una corrispondente riserva di patrimonio netto.







- In caso di successiva emersione di circostanze tali da richiedere un abbattimento dei valori risultanti dalla precedente rivalutazione, la svalutazione va imputata direttamente a riduzione della riserva, senza interessare il conto economico.
- La modifica elimina il riferimento alle sole rivalutazioni operate in base a parametri prestabiliti per chiarire che la svalutazione va rilevata a conto economico in tutti i casi e, quindi, anche quando la rivalutazione sia stata operata a seguito di una stima diretta del bene.

Secondo autorevole dottrina, l'obbligo di imputare la svalutazione dei beni rivalutati a conto economico comporta un duplice effetto:

- da un lato, un beneficio in termini di "liberazione" della riserva di rivalutazione, nel senso che la riserva sarà
 considerata rilevante ai fini ACE per un ammontare pari alla svalutazione imputata a conto economico in
 quanto formata con utili realizzati e per i quali non vi sono vincoli che precludano ogni forma di utilizzo;
- dall'altro lato, una penalizzazione, in quanto il transito a conto economico della svalutazione determinerà contestualmente - a parità di condizioni - una riduzione dell'utile di esercizio suscettibile di essere accantonato a riserva con rilevanza ACE.

OIC 32 – VARIAZIONI DI FAIR VALUE DEI DERIVATI – CAMBIA LA SOSTANZA

L'OIC, valutate le difficoltà tecniche connesse alla separazione delle componenti realizzative da quelle valutative per un derivato valutato al *fair value*, ha ritenuto che tutti gli effetti economici che interessano i derivati confluiscano in un'unica voce.

Pertanto, l'OIC 32 prevede che i componenti derivanti da atti realizzativi vanno allocati nelle stesse voci destinate ad accogliere le componenti valutative (D18 d e D19 d) del conto economico.

Il regime civilistico degli utili non realizzati sui derivati speculativi ha anche un corollario fiscale.

Il D.M. 3 agosto 2017 che ha riscritto la disciplina attuativa dell'ACE, ha infatti previsto che l'utile di esercizio, anche se accantonato a riserva non deve essere computato ad incremento della base ACE fino a concorrenza degli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* dei derivati speculativi.

Viceversa, se gli utili sui derivati speculativi sono realizzati, non incidono negativamente sul computo dell'utile di esercizio accantonabile a riserva con rilevanza ACE.

Ai fini fiscali, quindi, occorre pur sempre ricostruire se e in che misura l'utile di esercizio può dirsi formato dalla valutazione al *fair value* dei derivati speculativi.









R ASSEGNA TRIBUTARIA

di Claudia Romano - Centro Studi Fiscali Seac



Ordinanza della Corte di Cassazione 08.02.2018 n. 3049

SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTO ALLA MANCANZA DI LIQUIDITÀ

L'impresa paga le sanzioni anche se la mancanza di liquidità è dovuta alla morosità di Enti pubblici e P.A.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad una Società una richiesta di pagamento di sanzioni, per il ritardato versamento di accise relative all'anno 2008.

La società proponeva ricorso e sia in primo grado, che in appello, le sanzioni venivano annullate. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, come la CTP, evidenziava la presenza di cause di forma maggiore che avevano provocato alla società una mancanza di liquidità, e che erano collegate in particolar modo all'elevata morosità dei clienti, tra i quali vi erano anche Enti pubblici e la Pubblica Amministrazione.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, adducendo un unico motivo.

Secondo la ricorrente, infatti, la CTR non ha considerato che lo stato di crisi della società e la mancanza di liquidità, non erano connessi a cause di forza maggiore e, oltretutto, il Fisco non rientrava tra i debitori della stessa.

Secondo la Corte di Cassazione il concetto di "forza maggiore" è legato alla sussistenza di un **elemento oggettivo**, caratterizzato da **situazioni anormali ed estranee all'operatore**, e da un **elemento soggettivo**, caratterizzato dall'obbligo del soggetto di premunirsi contro le eventuali conseguenze del verificarsi dell'evento eccezionale, adottando misure appropriate senza sacrifici eccessivi.

Viene evidenziato che la nozione di "forza maggiore" è caratterizzata anche dal verificarsi di situazioni anormali e imprevedibili. La Suprema Corte precisa, pertanto, che ciò può verificarsi quando una causa esterna obbliga la persona a comportarsi in maniera differente da quanto voluto, o quando il soggetto è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, a lui non imputabile, nonostante tutte le precauzioni adottate.

La Corte di Cassazione sostiene che la CTR non ha appurato se vi sia stata l'esistenza di situazioni imprevedibili ed irresistibili, che avrebbero impedito il pagamento dei tributi, e nemmeno si è soffermata a verificare se la società abbia adottato idonee precauzioni al fine di evitare la situazione di crisi creatasi.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR per la liquidazione delle spese di giudizio.













Ordinanza della Corte di Cassazione 9.02.2018, n. 3181

DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONGIUNTA: RESPONSABILITÀ SOLIDALE

I coniugi sono responsabili in solido anche se la notifica è avvenuta ad uno solo dei due

L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente e della moglie, in quanto codichiaranti nella dichiarazione dei redditi, contestando un maggior credito da partecipazione del marito per l'anno 1991. Tale avviso veniva impugnato dal marito, con esito favorevole sia in primo che in secondo grado. La Corte di Cassazione, invece, annullava, con rinvio, la sentenza della CTR. Il giudizio, però, non veniva riassunto e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate procedeva ad iscrivere a ruolo gli importi ed emetteva cartella di pagamento anche nei confronti della moglie, in quanto codichiarante per l'anno di imposta accertato, e pertanto coobligata.

La moglie impugnava l'atto, non solo disconoscendo la propria firma sulla dichiarazione dei redditi, ma **eccependo la nullità della cartella** e chiedendo la disapplicazione delle sanzioni nei suoi confronti, in quanto solo il marito ne era responsabile. La CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR, nonostante il riconoscimento di legittimità della cartella, disapplicava le sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di secondo grado, ricorrendo in Cassazione, deducendo, innanzitutto una **falsa applicazione** dell'art. 17, Legge n. 114/1977, **norma che sancisce la responsabilità solidale** del coniuge anche per le sanzioni.

La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo del ricorso, evidenziando come sia **facoltà**, e **non obbligo**, per i coniugi, **presentare una dichiarazione congiunta**. Si tratta infatti di una scelta volontaria e consapevole, che ha come conseguenza una responsabilità solidale per entrambi, non solo per il pagamento dell'imposta, ma anche **per gli accessori**, inclusi **interessi** e **sanzioni**, iscritti a ruolo, **anche se a nome di uno solo dei due**.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, la **CTR ha errato laddove nella sentenza ha disapplicato le sanzioni**, affermando che l'accertamento da maggior reddito da partecipazione riguardava il marito.

La Corte di Cassazione evidenzia come la **dichiarazione congiunta sia stata una scelta volontaria**, che una volta esercitata produce tutte le conseguenze, vantaggiose e svantaggiose, stabilite dalla legge. Infine ribadisce che per effetto della solidarietà, la notifica al marito dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell'Agenzia delle Entrate, anche nei confronti della moglie.

La Suprema Corte, pertanto, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR, anche per la decisione delle spese.



